

Edizione di venerdì 9 febbraio 2018

ENTI NON COMMERCIALI

Cooperative sportive tra riforma terzo settore e legge di bilancio

di **Guido Martinelli**

RISCOSSIONE

Rottamazione-bis: modalità di pagamento più chiare

di **Alessandro Bonuzzi**

IVA

La detrazione Iva sugli acconti in caso di mancata consegna dei beni

di **Marco Peirola**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Stabile organizzazione e fusione transfrontaliera

di **Marco Bargagli**

IVA

Nuovo termine di registrazione delle fatture di acquisto

di **EVOLUTION**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

ENTI NON COMMERCIALI

Cooperative sportive tra riforma terzo settore e legge di bilancio

di **Guido Martinelli**

La **cooperativa** è una fattispecie inserita tra le ipotesi possibili per l'esercizio di una **attività sportiva** solo a partire dalla **L. 128/2004** (legge di conversione del **D.L. 72/2004**), che ha integrato le forme costitutive delle società sportive dilettantistiche di cui all'[articolo 90, comma 17, L. 289/2002](#).

La caratteristica che connota le **cooperative sportive dilettantistiche** rispetto alla figura generale tipizzata dal legislatore del codice civile è data essenzialmente dalla **tipologia dell'attività svolta**, ossia l'attività sportiva dilettantistica. Ciò non influisce sugli elementi essenziali della **forma cooperativa**. Questa, infatti, potrà essere sia di servizi che di produzione lavoro.

Su quest'ultimo punto si apre una possibile novità legata alla novella della disciplina dei **compensi sportivi** introdotti dalla **legge di Bilancio 2018**. L'espresso **riconoscimento della prestazione sportiva tra quelle di lavoro** nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, sia pure atipica, **consente di classificarle tra quelle richieste ai fini del computo dei lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro**.

In sostanza, l'adeguamento dello **schema cooperativo** ai contenuti prescritti dall'[articolo 90, commi 17 e 18, L. 289/2002](#), non contrasta con la realizzazione dello **scopo mutualistico**, né con riferimento alla categoria delle **cooperative a mutualità prevalente**, con i vincoli prescritti dall'[articolo 2514 cod. civ.](#)

Le cooperative sportive, per la loro natura di soggetti imprenditoriali, di cui al Libro V cod. civ., **"possono"**, ove ne sussistano i presupposti, **entrare nel Terzo settore assumendo lo status d'impresa sociale**, disciplinata dal **D.Lgs. 112/2017**. Ciò in quanto la lettera u) del primo comma dell'articolo 2 della citata disposizione espressamente elenca, tra le attività di interesse generale esercitabili in via stabile e principale dalle **imprese sociali** anche: *"l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche"*.

Questa possibilità sembra produrre, in materia di **ristorno**, una sorta di **doppio regime** per il mondo delle cooperative sportive. **Quelle, infatti, che decidessero di "non entrare" nel terzo settore** dovrebbero necessariamente applicare il regime di cui al comma 18 del citato [articolo 90 L. 289/2002](#) che espressamente, alla sua lettera d), prevede che gli statuti debbano prevedere che: *"i proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette"* con conseguente **esclusione di ogni forma di potenziale ristorno**.

Quelle **cooperative sportive** che, invece, richiedessero l'iscrizione nei registri delle imprese sociali, potranno, invece, godere della disciplina di cui all'[articolo 3 D.Lgs. 112/2017](#) che apre ad una **parziale remuneratività in favore dei soci**, con i limiti ivi indicati.

La circostanza che tale disciplina non sia ritenuta incompatibile con quella sopra descritta deriva da **due circostanze**.

La prima, la autonoma disciplina prevista dai soggetti del terzo settore che **praticano sport** rispetto a quelli che si limitano solo all'iscrizione al registro Coni. L'altra, l'avvenuta apertura prevista dalla **legge di Bilancio 2018** (L. 205/17) la quale ha introdotto nell'ordinamento, appunto, la **società sportiva lucrativa**. È noto allo scrivente che, facendo riferimento solo alle società di cui al titolo quinto del libro quinto del codice civile, detta ultima disciplina non trova diretta applicazione per il mondo delle cooperative sportive, ma è altrettanto vero che, limitando ulteriormente il principio di assenza di scopo di lucro nello sport dilettantistico, **non** credo possa far ritenere **incompatibile**, per le cooperative sportive imprese sociali l'**istituto del ritorno**.

Si deve però precisare che, in tal caso, ad avviso di chi scrive, **la cooperativa sportiva impresa sociale**, soggetto del Terzo settore, dovrà necessariamente mantenere l'iscrizione al Registro Coni ai fini del riconoscimento sportivo, ma agirà da soggetto del Terzo settore. Pertanto **dovrà rispettare la disciplina (e poter utilizzare le diverse agevolazioni previste) di cui ai D.Lgs. 112/2017 e 117/2017, ma non potrà utilizzare le norme di favore previste per lo sport dilettantistico** che fossero con queste in contrasto.

Va ricordato che a queste ultime, stante la previsione che il titolo decimo del codice del terzo settore non si applica alle imprese sociali, viene mantenuta la **possibilità di godere delle agevolazioni di cui alla L. 398/1991**

Si pone un ulteriore quesito. Possono essere riconosciute nel nostro ordinamento **cooperative sociali che praticano attività sportive?**

La **risposta**, ad oggi, non può che essere **negativa**. Infatti le cooperative sociali rientrano, per il solo fatto di essere tali (ossia senza che sia necessario fare espressa richiesta, come accade per le cooperative non sociali) tra le imprese sociali.

L'[articolo 17 D.lgs. 112/2017](#), novellando l'[articolo 1, comma 1, lett. a\), L. 381/1991](#), include, tra le **attività di interesse generale** praticabili dalle **cooperative sociali**, alcune delle ulteriori attività indicate dall'articolo 2 D.Lgs. 112/17 senza ricomprendervi, però, la lettera relativa alla **pratica sportiva** che, pertanto, dovrà intendersi **non ricompresa nel perimetro delle attività praticabili dalle cooperative sociali**.

Seminario di specializzazione

**LE COOPERATIVE SOCIALI: ASPETTI SOCIETARI, FISCALITÀ,
BILANCIO E LAVORO**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

RISCOSSIONE

Rottamazione-bis: modalità di pagamento più chiare

di **Alessandro Bonuzzi**

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 284/2017 della L. 172/2017 di conversione del **D.L. 148/2017** è stata introdotta una **nuova possibilità** di rottamare le cartelle di pagamento.

Si ricorda che la cosiddetta **rottamazione-bis** consente di definire in via **agevolata**:

- i carichi affidati all'Agente della riscossione **dal 2000 al 2016** per i quali **non è stata presentata la domanda** di definizione – 1° versione della rottamazione – entro lo scorso 21 aprile 2017;
- i carichi affidati all'Agente della riscossione **dal 2000 al 2016** dei contribuenti **esclusi** dalla rottamazione originaria perché **non in regola con il pagamento** delle rate scadute al 31 dicembre 2016 relative ai piani di rateazione in essere al 24 ottobre 2016;
- i carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo **1° gennaio – 30 settembre 2017**.

Per aderire alla definizione agevolata **si deve presentare, entro il 15 maggio 2018, la richiesta di adesione** attraverso il servizio *Fai DA Te* compilando, direttamente nell'area libera del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione, il **modello DA 2000/17**.

In alternativa, è possibile scaricare il modello dal portale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, compilarlo e **presentarlo** agli **sportelli** dell'Agenzia presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia).

Coloro che sono dotati di una casella di **posta elettronica certificata** (PEC), possono inviare la domanda, unitamente alla copia del documento di identità, all'indirizzo PEC della direzione regionale di riferimento dell'Agenzia.

Tra i dati compilativi del **modello DA 2000/17** ci sono quelli che fanno riferimento alla **modalità di pagamento**: si può scegliere se pagare a rate oppure in un'unica soluzione. Nel caso in cui non venga indicata una preferenza del **numero di rate**, il pagamento si intende richiesto in un'unica soluzione; quindi, le somme dovute devono essere versate entro il **31 luglio 2018** (o il 31 ottobre 2018).

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Cartelle/avvisi consegnati all'Agente della riscossione **dal 1° gennaio al 30 settembre 2017**

Cartelle/avvisi consegnati all'Agente della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016**

Unica soluzione – 31 luglio 2018

Unica soluzione rate scadute al 31.12.2016 – 31
luglio 2018



IVA

La detrazione Iva sugli acconti in caso di mancata consegna dei beni

di **Marco Peirolo**

In un precedente articolo ([Acconti per le cessioni intra-UE e all'esportazione](#)) è stato evidenziato che, affinché l'acconto abbia rilevanza "sostanziale" e sia, pertanto, assoggettato ad imposta, la giurisprudenza comunitaria ha più volte sottolineato la necessità che il pagamento anticipato sia collegato, prospetticamente, ad una **operazione concreta e reale**. A tal fine, è infatti richiesto che tutti gli elementi qualificanti della futura cessione o prestazione siano **già noti alle parti** ed, in particolare, che – al momento del versamento dell'acconto – i beni o servizi siano **individuati in modo specifico e non generico**.

La giurisprudenza della **Corte di Cassazione** ha confermato che la rilevanza impositiva del pagamento anticipato è sottoposta alla **condizione sospensiva dell'effettivo utilizzo del bene**, vale a dire della manifestazione successiva della "vera" operazione. In pratica, l'acconto resta "schiavo" dell'operazione madre, nel senso che se quest'ultima non si manifesta – peraltro in un ragionevole lasso temporale – la validità dell'operazione anticipata deve essere messa in discussione ([Cassazione, 22 maggio 2015, n. 10606](#) e Id., [24 maggio 1999, n. 5038](#), secondo cui *"l'emissione anticipata della fattura può spostare il momento in cui l'operazione si considera effettuata, ma non vale a privare di rilevanza il momento dell'effettiva consegna o spedizione del bene mobile, in modo da escludere ogni collegamento tra emissione della fattura ed effettuazione dell'operazione commerciale"*).

Tale conclusione è avvalorata dalla posizione espressa dalla Suprema Corte nella **sentenza n. 2420 del 18 febbraio 2003** sulla questione della **detraibilità dell'Iva** assolta sugli acquisti soltanto **registrati**.

I giudici di legittimità si sono chiesti se la **fatturazione anticipata** abbia rilevanza "cartolare"; se, cioè, essa **prevalga sull'esecuzione finale dell'operazione**, ossia rispetto alla materiale "*traditio*" dei beni oggetto di compravendita.

Senza dubbio, ai fini impositivi, la **fatturazione anticipata**, al pari del pagamento anticipato del corrispettivo, ha valenza autonoma. I parametri anticipativi del momento impositivo dell'operazione rivestono, infatti, carattere sostanziale agli effetti del tributo sul valore aggiunto; prova ne sia l'utilizzo, nel quarto comma dell'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#), dei termini "*anteriamente*" e "*indipendentemente*". Tuttavia, osserva la Corte, **l'obbligo di versare l'Iva all'Erario da parte del cedente e, correlativamente, il diritto di esercitare la detrazione da parte del cessionario, è subordinato alla concreta effettuazione dell'operazione sul piano fattuale,**

con la consegna/spedizione dei beni all'acquirente.

È questa la ragione che sta alla base del **diniego della detrazione**, espressa dalla Corte di Cassazione nella citata pronuncia.

Ed infatti, nel rapporto tra la **consegna/spedizione** e la **fattura anticipata**, non va dimenticato che quest'ultima integra *“una ipotesi residuale (...) che non esclude ulteriori accertamenti in ordine all'effettivo importo del corrispettivo che costituisce la base imponibile del tributo”*. La fatturazione anticipata, quindi, alla stessa stregua del **pagamento anticipato**, in tutto o in parte, del corrispettivo, **“non vale a privare di rilevanza il momento dell'effettiva consegna o spedizione del bene mobile in modo da escludere ogni collegamento tra emissione della fattura ed effettuazione dell'operazione commerciale”** ([Cass. n. 5038/1999](#), *cit.*; sull'indetraibilità dell'IVA in caso di mancata esecuzione dell'operazione, cfr. anche: [Cass., 4 novembre 2002, n. 15379](#) e *Id.*, [7 ottobre 2002, n. 14337](#)).

I limiti della detraibilità dell'IVA in caso di mancata consegna dei beni è stata esaminata dalla Corte europea.

Come rilevato nella sentenza *Firin* ([causa C-107/13 del 13 marzo 2014](#)), l'[articolo 65 della Direttiva n. 2006/112/CE](#) – ai sensi del quale, in caso di pagamento di acconti prima che la cessione dei beni o la prestazione di servizi sia effettuata, l'imposta diventa esigibile al momento dell'incasso, a concorrenza dell'importo incassato – *“non può essere applicato, qualora la realizzazione del fatto generatore sia incerta al momento del versamento dell'acconto. Ciò si verifica, in particolare, in presenza di un comportamento fraudolento”*.

La questione relativa alle modalità per stabilire, ai fini del citato [articolo 65 della Direttiva n. 2006/112/CE](#), se una cessione di beni per cui sia stato versato un acconto sia **incerta in caso di frode commessa dal cedente**, ha formato oggetto delle **cause riunite C-660/16 e C-661/16** (*Achim Kollroß e Erich Wirtl*), rispetto alle quali l'Avvocato generale UE – nelle conclusioni presentate il 30 gennaio 2018 – ha ritenuto che *“il diritto alla detrazione non può essere negato a un soggetto passivo che ha versato un acconto per beni o servizi che non sono più stati ceduti o prestati se questi non conosceva, e non avrebbe potuto conoscere, l'intenzione del fornitore di non onorare il contratto”*.

Nel procedimento in esame, infatti, il giudice del rinvio ha sollevato due questioni distinte ma collegate, chiedendo, in primo luogo, **come debba essere valutata la suddetta incertezza** e, in secondo luogo, se a tale proposito rilevi il fatto che **la data di consegna di beni acquistati non sia indicata nel contratto di compravendita**.

In merito al primo profilo, il giudice del rinvio ha chiesto se l'intenzione del fornitore di commettere una frode, di cui il destinatario non sia a conoscenza, debba essere considerata rilevante in sede di valutazione della certezza (o, piuttosto, dell'incertezza) circa il verificarsi del **“fatto generatore dell'imposta”**.

Sul punto, l'Avvocato generale è dell'avviso che *“l'intenzione fraudolenta del fornitore **non debba avere alcuna rilevanza** sul diritto del destinatario di detrarre l'Iva assolta sull'acconto, **a meno che quest'ultimo conoscesse, o avrebbe dovuto conoscere, il suddetto intento fraudolento**”*. Del resto, *“nella normale prassi commerciale non è inusuale che un fornitore chieda ai propri clienti di versare un acconto prima della cessione dei beni o di altre prestazioni. Come osserva il giudice del rinvio nella sua ordinanza nella causa C-660/16, sembrerebbe eccessivo far gravare tutti i rischi legati alla possibilità che i beni acquistati non siano consegnati o i servizi acquistati non siano erogati sui destinatari che, **anche prestando la dovuta diligenza**, potrebbero non conoscere le cattive intenzioni dei propri fornitori”*.

Passando al secondo profilo considerato, l'Avvocato generale ha affermato che *“la mera assenza di una data di consegna **non possa essere considerata come un fattore che determina incertezza** circa il sorgere dell'evento generatore. Anche in questo caso non è inusuale, nella normale prassi commerciale, che le parti concordino una cessione di beni o prestazione di servizi senza essere in grado di stabilire la data precisa in cui la cessione o la prestazione avrà luogo. Nella misura in cui l'acquirente **non disponga di alcun motivo di mettere in dubbio la capacità e l'intenzione del fornitore di adempiere** le proprie obbligazioni, non vi è motivo per ritenere che, al momento del versamento dell'acconto, la cessione sia incerta”*.

Seminario di specializzazione

CASI PRATICI DI IVA CON L'ESTERO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Stabile organizzazione e fusione transfrontaliera

di **Marco Bargagli**

Ai sensi dell'[articolo 181 Tuir](#) nelle **operazioni di straordinarie**, anche a **carattere internazionale** (quali, ad esempio, **fusioni o scissioni**), le **perdite fiscali**, l'**eccedenza di interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti**, nonché l'**eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica**, sono **ammesse in deduzione** da parte **del soggetto non residente** alle **condizioni e nei limiti** previsti dall'[articolo 172, comma 7 del Tuir](#), **proporzionalmente** alla **differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione** situata nel **territorio dello Stato**, risultante dall'operazione e nei **limiti di detta differenza**.

Sullo specifico tema delle **fusioni transazionali**, è recentemente intervenuta l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, con la [risoluzione 161/E/2017](#), avente ad oggetto il **trattamento fiscale** di un'**operazione di fusione per incorporazione** avvenuta tra **due società comunitarie** (residenti in Francia e Lussemburgo) aventi **stabile organizzazione in Italia**.

Riportiamo, di seguito, la fattispecie prospettata con l'interpello:

- **Alfa branch** è la **stabile organizzazione** in Italia di **Alfa**, **società di diritto francese** che **opera nel settore bancario**;
- la **società francese Alfa** ha **incorporato**, mediante **fusione**, la società di **diritto lussemburghese Beta**;
- **Beta**, a sua volta, **operava in Italia per il tramite della stabile organizzazione denominata Beta branch**, che esercitava sul territorio nazionale le **attività di Beta**, che risulta **cessata in seguito alla fusione per incorporazione**.

La **stabile organizzazione della società incorporante Alfa**, che è stata **appositamente costituita** in vista della citata fusione transfrontaliera tra Alfa e Beta, è **subentrata nella titolarità di tutte le attività e le passività** e di tutti i **rapporti giuridici in essere presso la stabile organizzazione italiana della società incorporata**.

L'**operazione straordinaria** sopra descritta, è stata attuata sulla base delle disposizioni previste dalla [Direttiva comunitaria n. 2005/56/CE](#).

Ciò premesso, il **soggetto istante (Alfa branch)** ha richiesto di **chiarire il corretto trattamento fiscale dell'operazione** e, in particolare, se per **effetto della fusione transfrontaliera** avvenuta tra Alfa e Beta, le perdite maturate in capo a **Beta branch** sono riportabili nella **stabile organizzazione di Alfa**, denominata **Alfa branch**.

A seguito dell'interpello, l'Agenzia delle Entrate ha **fornito i pertinenti chiarimenti** facendo riferimento al combinato disposto degli [articoli 178, comma 1, lettera d\) e 179, comma 2, del Tuir](#) ossia alle **norme di recepimento della Direttiva comunitaria n. 90/434/CE** (successivamente trasfusa nella [Direttiva comunitaria n. 2009/133/CE](#)).

In merito, occorre considerare che:

- un'**operazione di fusione** che coinvolge due o più **società residenti in stati membri diversi dell'Unione Europea**, si qualifica come una "**fusione transfrontaliera**";
- deve sussistere il **requisito sostanziale** previsto nel caso delle **operazioni di fusione per incorporazione**, ovvero la "**modalità di scioglimento senza liquidazione**".

A tali condizioni, trova applicazione il **principio di neutralità** e di **continuazione dei valori fiscali** già previsto peraltro in materia di fusioni tra soggetti residenti in Italia, nei **limiti in cui la stabile organizzazione mantenga inalterato il complesso dei beni, diritti ed obblighi facenti capo ad essa anteriormente alla fusione**.

Di contro, come espressamente chiarito dalla citata [risoluzione AdE 161/E/2017](#), qualora alcuni beni **vengano "distolti" dalla stabile organizzazione**, *"si considerano realizzati al valore normale i componenti dell'azienda o del complesso aziendale che, nell'ambito delle operazioni di fusione siano eventualmente fuoriusciti dalla stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato"*.

Con specifico riferimento alla **possibilità di utilizzare le perdite fiscali pregresse realizzate prima della fusione dalla stabile organizzazione della società lussemburghese** (incorporata), l'Agenzia delle Entrate ha anzitutto richiamato le disposizioni previste dall'[articolo 181 Tuir](#) il quale, come detto, **pone precisi limiti**, prevedendo che: *"nelle operazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 178, le perdite fiscali sono ammesse in deduzione da parte del soggetto non residente alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 172, comma 7, proporzionalmente alla differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato risultante dall'operazione e nei limiti di detta differenza"*.

A parere dell'Agenzia, tale disposizione trova applicazione in relazione **a tutte quelle operazioni di riorganizzazione poste in essere tra soggetti comunitari non residenti in Italia** che comportano nello stesso Stato italiano **una costituzione, un'aggregazione ossia un semplice trasferimento**, da un soggetto all'altro, di **stabili organizzazioni**.

In merito, nell'ambito della descritta **operazione di fusione**, si possono creare **due diverse ipotesi**:

- il **soggetto incorporante non possiede nel territorio dello Stato una stabile organizzazione** e, pertanto, le **attività e le passività della società conferente confluiscano in una stabile organizzazione appositamente costituita**;

- **il soggetto incorporante dispone già nel territorio dello Stato di una o più stabili organizzazioni** e, pertanto, le **attività e le passività** della conferente vengono attribuite ad una **stabile organizzazione già esistente**.

In **entrambi i casi** si integrano tra di loro, **ai fini fiscali**, gli attivi di soggetti diversi: quelli della **società conferente** (la **società incorporata o fusa**) e **quelli preesistenti della società beneficiaria (incorporante)**.

In sostanza, quando nel territorio dello Stato si verifica **l'integrazione di attivi**, a seguito di un'**operazione transnazionale** che determina l'attribuzione del patrimonio di una **stabile organizzazione** della società "**conferente**" ad una **stabile organizzazione preesistente** riferibile alla società "**beneficiaria**", il riporto delle **perdite fiscali pregresse** è soggetto alle **limitazioni** previste dall'[articolo 181 Tuir](#).

Di contro, qualora **l'intero patrimonio della stabile organizzazione della "conferente"** confluisca nella **stabile organizzazione riferibile alla società "beneficiaria"** costituita appositamente in occasione dell'operazione straordinaria, non realizzandosi "**integrazione di attivi**", non potrà essere applicato il citato [articolo 181 Tuir](#), con la conseguenza che il **riporto delle perdite fiscali non soggiace a limiti**.

Seminario di specializzazione

**LA STABILE ORGANIZZAZIONE: RECENTE EVOLUZIONE DELLA
DISCIPLINA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE**

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Nuovo termine di registrazione delle fatture di acquisto

di **EVOLUTION**



Nel registro Iva degli acquisti devono essere annotate tutte le fatture di acquisto ricevute, nonché le bollette doganali conseguenti a importazioni, relative a operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, arte o professione.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza il nuovo termine di registrazione delle fatture di acquisto anche alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 1/E/2018.

Il [comma 1 dell'articolo 25 del D.P.R. 633/1972](#) prevede che le fatture di acquisto debbano essere, dapprima, **numerate progressivamente** e successivamente **registrate** in modo che sia assicurata l'**ordinata rilevazione** del documento di acquisto e l'**univocità** dell'annotazione nei registri.

Un tale obiettivo è conseguito mediante l'**attribuzione** al documento di acquisto:

- del "**numero di protocollo**" di corrispondenza all'atto della **ricezione** e
- del "**numero progressivo Iva**" all'atto della **registrazione**.

Peraltro, **non è necessario che il numero progressivo di registrazione sul registro Iva coincida con il numero di protocollo di ricezione**. L'annotazione di entrambi i numeri attribuiti alla fattura di acquisto, sia sul registro dei protocolli di arrivo sia sul registro Iva degli acquisti, assicura la **univoca correlazione** tra i dati contenuti nel documento e i dati registrati nei due registri.

Ne consegue che dal registro del protocollo di arrivo si deve poter agevolmente risalire alla registrazione del documento sul registro Iva degli acquisti e, viceversa, dal registro acquisti si deve poter risalire al numero di protocollo di arrivo.

Una delle **modifiche** più rilevanti recate dal D.L. 50/2017 è quella che è intervenuta sul

termine di registrazione delle fatture di acquisto o delle bollette doganali.

Secondo la nuova formulazione del [comma 1 dell'articolo 25](#), le fatture di acquisto e le bollette doganali devono essere annotate nel registro **anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitata la detrazione della relativa imposta** e comunque **entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno**.

La modifica si è resa **necessaria** per adeguare l'**adempimento** dell'annotazione al mutato termine ultimo per l'esercizio del **diritto** alla **detrazione** dell'Iva assolta (ex [articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972](#)). Si ricorda infatti che, secondo la disciplina attuale, il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni può essere esercitato al più tardi **con la dichiarazione annuale Iva relativa all'anno in cui lo stesso è sorto**.

Al riguardo era stato evidenziato che il nuovo termine di registrazione **non** è del tutto **allineato** con quello della nuova detrazione.

Infatti, se, da una parte, la **registrazione** della fattura d'acquisto può essere effettuata fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di **ricezione** del documento e con riferimento al medesimo anno, dall'altra, la **detrazione** va fatta valere al più tardi nella dichiarazione dell'anno di effettuazione dell'operazione, sicché – interpretando l'accezione “**ricezione della fattura**” come data in cui la fattura è pervenuta – l'obbligo di annotazione poteva “scadere” **dopo** rispetto al diritto di detrazione.

Si pensi al caso in cui, in relazione a un **acquisto effettuato** nel **dicembre 2017**, la fattura sia **pervenuta** solo a **gennaio 2018**:

- il **termine** per la **detrazione** sarebbe scaduto il **30 aprile 2018** (termine di presentazione della dichiarazione Iva del 2017), mentre
- il **termine** per la **registrazione** sarebbe scaduto il **30 aprile 2019** (termine di presentazione della dichiarazione Iva del 2018).

L'**incoerenza è stata superata** dalla [circolare AdE 1/E/2018](#) la quale ha fornito i seguenti **chiarimenti**.

Atteso che secondo i giudici unionali, l'esercizio del diritto alla detrazione è subordinato all'esistenza di un **duplice requisito**, ossia:

- l'**effettuazione dell'operazione** e
- il **possesso** di una valida **fattura** d'acquisto,

il **dies a quo** da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione (sostanziale) dell'avvenuta esigibilità dell'imposta e (formale) del possesso di una valida

fattura.

In altri termini, è da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, **previa registrazione della fattura**, la detrazione dell'imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni. E tale diritto può essere esercitato **al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno**.

Pertanto, una fattura di acquisto **ricevuta nell'anno 2018** (e relativa, ad esempio, ad un acquisto di beni consegnati nel 2017) potrà essere annotata in contabilità, al più tardi, **entro il 30 aprile 2019** (termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno 2018) e la **relativa Iva potrà essere detratta sempre entro la stessa data**; si badi che qualora la registrazione di tale documento avvenga nei primi quattro mesi del 2019, essa **dovrà essere effettuata in un'apposita sezione del registro Iva 2018 degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018**, al fine di evidenziare che l'imposta – non computata nelle liquidazioni periodiche Iva relative al 2019 – concorre alla determinazione del **saldo della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2018**.

Resta comunque ferma la possibilità per ciascun soggetto passivo di adottare soluzioni gestionali e informatiche diverse dall'annotazione nel registro Iva sezionale, a condizione che le stesse garantiscano tutti i requisiti richiesti per una corretta tenuta della contabilità, consentendo, altresì, un puntuale controllo nel tempo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Si ricorda, infine, che le **nuove disposizioni** si applicano alle fatture e alle bollette doganali **emesse a decorrere dal 1° gennaio 2017**. Pertanto, per le operazioni di acquisto effettuate nel 2015 e nel 2016 per le quali il diritto alla detrazione, alla data di entrata in vigore del decreto, non era ancora stato esercitato, trovano applicazione le **vecchie disposizioni**.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

I sette peccati capitali dell'economia italiana



Carlo Cottarelli


Feltrinelli

Prezzo – 15,00

Pagine – 176

“L’economia italiana è cresciuta poco negli ultimi vent’anni. Ha accelerato un po’ nel 2017, ma hanno accelerato anche tutti gli altri paesi. Se fosse una corsa ciclistica, sarebbe come rallegrarsi di andare più veloci senza accorgersi di avere iniziato un tratto in discesa. In realtà, anche in discesa il distacco dal gruppo sta aumentando.” Perché l’economia italiana non riesce a recuperare? Secondo Carlo Cottarelli esistono alcuni ostacoli molto ingombranti. Sono i sette peccati capitali che bloccano il nostro paese: l’evasione fiscale, la corruzione, la troppa burocrazia, la lentezza della giustizia, il crollo demografico, il divario tra Nord e Sud, la difficoltà a convivere con l’euro. Quali sono le cause di questi peccati? Davvero commettiamo più errori degli altri paesi? Ma, soprattutto, ci sono segnali di miglioramento e speranza per il futuro? Dopo un’esperienza decennale da dirigente del Fondo monetario internazionale, Cottarelli torna in Italia e risponde a queste domande con un linguaggio semplice ma rigoroso. Dimostra che se i segnali positivi sono ancora parziali e moltissimo resta da fare, la precarietà che impedisce la nostra ripresa non è legata a un destino che siamo costretti a subire. Un saggio necessario che guarda al futuro con realismo, ma anche con una consapevole fiducia. Correggere i nostri errori e smettere di peccare è ancora possibile. Ecco perché nel nostro paese la crisi sembra non finire mai.

La corsara. Ritratto di Natalia Ginzburg



Sandra Petrigani


Neri Pozza

Prezzo – 18,00

Pagine – 464

Dalla nascita palermitana alla formazione torinese, fino al definitivo trasferimento a Roma, Sandra Petrigani ripercorre la vita di una grande protagonista del panorama culturale italiano. Ne segue le tracce visitando le case che abitò, da quella siciliana di nascita alla torinese di via Pallamaglio – la casa di *Lessico familiare* – all'appartamento dell'esilio a quello romano in Campo Marzio, di fronte alle finestre di Italo Calvino. Incontra diversi testimoni, in alcuni casi ormai centenari, della sua avventura umana, letteraria, politica, e ne rilegge sistematicamente l'opera fin dai primi esercizi infantili. Un lavoro di studio e ricerca che restituisce una scrittrice complessa e per certi aspetti sconosciuta, cristallizzata com'è sempre stata nelle pagine autobiografiche, ma reticenti, dei suoi libri più famosi. Accanto a Natalia – così la chiamavano tutti, semplicemente per nome – si muovono prestigiosi intellettuali che furono suoi amici e compagni di lavoro: Calvino appunto, Giulio Einaudi e Cesare Pavese, Elsa Morante e Alberto Moravia, Adriano Olivetti e Cesare Garboli, Carlo Levi e Lalla Romano e tanti altri. Perché la Ginzburg non è solo l'autrice di un libro-mito o la voce – corsara quanto quella di Pasolini – di tanti appassionati articoli che facevano opinione e suscitavano furibonde polemiche. Narratrice, saggista, commediografa, infine parlamentare, Natalia è una “costellazione” e la sua vicenda s'intreccia alla storia del nostro paese (dalla grande Torino antifascista dove quasi per caso, in un sottotetto, nacque la casa editrice Einaudi, fino al progressivo sgretolarsi dei valori resistenziali e della sinistra). Un destino romanzesco e appassionante il suo: unica donna in un universo maschile a condividere un potere editoriale e culturale che in Italia escludeva completamente la parte femminile. E donna vulnerabile, e innamorata di uomini problematici. A cominciare dai due mariti: l'eroe e cofondatore della Einaudi, Leone Ginzburg, che sacrificò la vita per la patria, lasciandola vedova con tre figli in una Roma ancora invasa dai tedeschi, e l'affascinante, spiritoso anglista e melomane Gabriele Baldini che la traghettò verso una brillante mondanità: uomini fuori dall'ordinario ai quali ha dedicato nei suoi libri indimenticabili ritratti.

Francesco il ribelle



Enzo Fortunato

Mondadori

Prezzo – 16,50

Pagine – 136

San Francesco è oggi più che mai uno dei personaggi chiave per comprendere come si vada configurando il cristianesimo in questo inizio di terzo millennio, a partire dalle parole con cui papa Bergoglio ha spiegato la scelta del suo nome: «Come vorrei una Chiesa povera e per i poveri! Per questo mi chiamo Francesco, come Francesco da Assisi». Con la semplicità, la mitezza e l'intenso fuoco interiore che hanno contraddistinto la sua vita, ancora dopo otto secoli attrae nel santuario di Assisi migliaia di persone ogni anno. Ma «perché scrivere un altro profilo biografico? Non bastavano le tante biografie, alcune delle quali eccellenti, uscite negli ultimi anni?» si domanda nella Prefazione il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano. «La risposta è che questo lavoro ha una sua caratterizzazione specifica. Si potrebbe dire che si tratta di una lettura ecclesiale del santo di Assisi. Padre Enzo Fortunato ha voluto mostrarci tutta l'attualità del pensiero e dell'azione di Francesco, mentre la Chiesa cerca ogni giorno di compiere quel cammino in "uscita" chiestole da papa Francesco, di non essere cioè chiusa nelle sue istituzioni, ma povera e aperta all'incontro, capace di proporre il Vangelo con la parola e con la vita.» In queste pagine, ricche di testimonianze letterarie e pittoriche, si delineano così i luoghi che ha visitato, gli incontri che ha fatto, i gesti e le parole con cui ha formulato il suo messaggio, esplicitando quelli che sono stati il suo percorso personale ma anche la sua rivoluzione culturale, per spiegarne il «segreto». Francesco è l'uomo moderno, come moderna è la lingua che usa sia per la poesia sia per la predicazione. Era «un ribelle, certo, ma un ribelle obbediente. Un uomo obbediente, certo, ma un obbediente sempre libero» continua il cardinale Parolin. «Come non leggere in controluce, nelle pagine di questo libro e nell'umanità di Francesco d'Assisi, il progetto evangelico che papa Francesco sta portando avanti per tutta la Chiesa?» Il merito forse maggiore di questo libro è allora «quello di condurci a riflettere sul "ribelle" Francesco, ma anche quello di farci intravedere il volto del cristianesimo delle prossime generazioni».

Il diavolo nel cassetto



Paolo Maurensig


Einaudi

Prezzo – 13,50

Pagine – 120

Quando la pace dei boschi è percorsa da un fremito improvviso di rabbia silvestre, e di notte le volpi sembrano mettere sotto assedio il villaggio, forse bisognerebbe credere a una premonizione. In quel villaggio svizzero che vive da sempre in armonia, tutti e mille gli abitanti si sentono scrittori. Ma l'uomo che sta arrivando è il diavolo in persona. Le sue sembianze, neanche a dirlo, sono quelle di un editore. «Tutte le volte che si prende una penna in mano ci si accinge a officiare un rito per il quale andrebbero accese sempre due candele: una bianca e una nera». La letteratura è un affare molto serio per questo borgo svizzero stretto in una vallata quasi soffocata dalle montagne: si narra che Goethe di ritorno dall'Italia vi trascorse una notte per via di un guasto alla carrozza su cui stava viaggiando. Addirittura tre locande, a lui intitolate, si contendono il vanto di averlo ospitato. Inoltre, dal prete anzianissimo che redige le sue memorie alla ragazzina un po' sciocca autrice di filastrocche, passando per il borgomastro, tutti gli abitanti del paese si sentono scrittori e ambiscono a essere pubblicati. Spediscono romanzi per posta e per posta ricevono i rifiuti dagli editori. C'è poco da scommettere, quindi, sul talento di queste mille anime. Finché il diavolo fa il suo solenne ingresso in scena: «tutto nella sua persona pecca di eccesso, il suo riso è sgangherato, il gesto è teatrale, e la voce, la voce poi, dove sembra essere custodito il segreto del suo fascino, è rotonda, impostata, senza asperità, senza picchi, ma cela un sottofondo di sospiri e lamenti». Si professa grande editore e dice di voler aprire proprio lì una filiale della sua prestigiosa casa editrice. Chi non è disposto a un patto col diavolo pur di veder pubblicato il proprio romanzo? L'unico che sembra in grado di capire la pericolosità della situazione è padre Cornelius, mandato dalla diocesi in aiuto del vecchio parroco. Ma forse nasconde anche lui qualche ombra.

L'uomo di gesso



C.J. Tudor

Rizzoli

Prezzo – 20,00

Pagine – 352

Sono trascorsi trent'anni. Ed Munster adesso è un uomo, è rimasto a vivere nella stessa cittadina e insegna nella scuola locale. Abita nella bella casa che gli ha lasciato la madre e affitta una stanza a una studentessa vivace da cui è attratto, suo malgrado. Ed sembra essersi lasciato il passato alle spalle, quell'estate del 1986 in cui era un ragazzino e trascorrevano giorni interi con i suoi amici. Tra infinite corse in bicicletta, spedizioni nei boschi che circondano la pittoresca e decadente Anderbury e i pomeriggi a scuola, il loro era un tempo sereno: erano una banda, amici per la pelle. E avevano un codice segreto: piccole figure tracciate col gesso colorato, per poter comunicare con messaggi comprensibili solo a loro. Poi, un giorno, quei segni li avevano condotti fino al bosco. Fino al corpo smembrato di una ragazza. Chi sia stato l'artefice di un simile delitto, in questi trent'anni, non si è mai saputo. Sono state percorse innumerevoli piste, tutte finite in vicoli ciechi, tutte rimaste fredde. La verità di cosa sia successo quel giorno nel bosco non è mai emersa. Ma adesso Ed ha ricevuto una lettera: un unico foglio, un uomo stilizzato, disegnato col gesso. Anche gli altri hanno ricevuto lo stesso messaggio. L'uomo di gesso è tornato.



Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >